

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 luglio 2002, n. 3735

Conferma T.A.R. Sardegna, 24 ottobre 2001, n. 1089.

Nel giudizio elettorale, in assenza di precisa censura del ricorso, il giudice amministrativo non può procedere autonomamente alla correzione degli errori, neppure di quelli materiali.

Omissis.

In materia elettorale, invero, la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico. I poteri del giudice, pertanto, sono contenuti nell'ambito dell'oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l'atto di proclamazione degli eletti che le conclude. Di qui l'inammissibilità di doglianze generiche o ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi.

Per lo stesso ordine di considerazioni non può essere consentito al giudice amministrativo di procedere autonomamente, in mancanza di puntuale censura, alla correzione di tutti gli errori, ancorché puramente materiali, che possano emergere nel corso del giudizio. Anche perché detti errori, inficiando i presupposti sui quali esso si fonda, si risolvono, alla fine, in vizi dell'atto di proclamazione degli eletti, costitutivo in capo agli interessati dello "status" di eletto per volontà del corpo elettorale.

Ne consegue che, in primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto sottoporre all'esame del giudicante, sempre nelle forme di legge, apposito motivo di doglianza riguardo al vizio derivante da quello che egli riteneva un mero errore materiale.

Non avendolo fatto, non gli è consentito di avanzare detto motivo per la prima volta in appello (art. 345 c.p.c.).

Omissis.